

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 ottobre 2023, n. 248

Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Padre Francesco 2", costituito da 4 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 12 MWe, sito nel Comune di Lesina, località " Padre Francesco" (FG) e delle opere connesse costituite da:

- una sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "Portocannone - S. Severo" (già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017);

- un cavidotto interrato AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT.

- un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV; - uno stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate.

Proponente: Lesina Wind Energy S.r.l. (P.IVA 04377140712) con sede legale in Apricena (FG), via Vostok n. 17.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli

impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 16.11.2018 la Provincia di Foggia - Settore del Territorio e Ambiente esprimeva giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Lesina (FG), in località “Padre Francesco” proposto da DEA srl per le sole torri T4, T5, T13 e T17;
- la DEA S.r.l. (da qui in avanti, “istante”, “proponente” o “società”) presentava, in data 2.10.2019, acquisita al prot. n. 4025 del 7.10.2019 istanza telematica di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “Padre Francesco 2”, localizzato nel territorio di Lesina (FG), località “Padre Francesco”, della potenza elettrica nominale di 12 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all’oggetto;
- questa Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, da qui in avanti “Sezione”), con nota prot. n. 5295 del 17.12.2019, effettuata la verifica formale sulla documentazione inviata e sui documenti trasmessi mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it, trasmetteva comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza alla società DEA S.r.l.;
- questa Sezione, con nota prot. n. 5459 del 20.12.2019 comunicava che, con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa, concedeva una proroga per il deposito della stessa di ulteriori quindici giorni, stante l’imminente periodo natalizio;
- l’istante con nota pec del 28.01.2020 (acquisita al prot. n. 598 del 29.01.2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota;
- con nota PEC del 17.01.2021, acquisita al prot.n.483 del 18.01.2021 la società trasmetteva il benessere rilasciato da Terna spa relativo a tutte le opere necessarie alla connessione alla RTN;
- la società, con nota pec del 17.02.021 acquisita al prot.n.1602 del 18.02.2021 sollecitava la scrivente Sezione a convocare la conferenza di servizi per l’impianto eolico in oggetto;

- la società, con nota acquisita al prot. 3656 del 12.04.2021, inviava e diffidava la Scrivente Sezione a voler convocare con immediatezza entro e non oltre il termine di 15 giorni la Conferenza di Servizi;
- con nota prot.n.4638 del 5.05.2021 questa Sezione riscontrava la nota prot.n. 3656 del 12.04.2021, come segue:“l’istanza per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale è stata presentata in data 28.07.2017; l’art 27 bis del D. Lgs n.152/2006 modificato dal D. Lgs n.104 del 16 giugno è entrato in vigore il 21 luglio 2017; l’art.23 del D. Lgs n.104 del 16.06.2017 recita *“Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”*; pertanto, **il procedimento in oggetto deve essere condotto ai sensi dell’art 27 bis del D. Lgs n.152/2006 di competenza della Provincia di Foggia, in considerazione del fatto che con l’introduzione dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR. Pertanto, la conferenza di servizi, in conformità con le previsioni normative vigenti, dovrà essere convocata ai sensi dell’art. 14-ter, secondo quanto previsto dall’art. 27-bis[1] del citato decreto dall’Autorità Provinciale Competente in esito alla completezza dell’istanza e, quindi, della procedibilità.**
- con nota pec acquisita al prot.n.5738 del 28.05.2021 la società diffidava la Regione Puglia e la Provincia di Foggia a porre in essere ogni opportuno atto d’intesa e di concertazione al fine di individuare il procedimento da seguire;
- Con nota pec prot.n.7939 del 21.07.2021 la scrivente Sezione comunicava quanto segue: *“Occorre, inoltre, evidenziare che la Sezione scrivente non dispone degli elaborati esaminati ai fini VIA e pertanto non ha gli elementi documentali per verificare se la valutazione ambientale abbia riguardato l’intero progetto comprese le opere di utenza e di rete coerenti con la soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete e trasmessa in data 18/01/2021. Pertanto, la Scrivente Sezione con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. n.1847 del 16.11.2018, considerato che gli elaborati progettuali non sono pubblicati sullo sportello telematico di Codesta autorità Ambientale né sono stati trasmessi dal proponente, al fine di valutare se tutte le opere previste nel progetto presentato siano state oggetto di valutazione nella procedura di valutazione d’impatto ambientale, si invita la Provincia di Foggia a trasmissione degli stessi e a far confluire la VIA e l’AU nel PAUR. Inoltre, dalla lettura del provvedimento di VIA emerge che il progetto non è stato sottoposto al parere della commissione paesaggistica.....”*;
- Con ricorso cont. 766_2021 DEA srl /R.P. - rito speciale ex art. 117 cpa notificato in data 1/07/2021, l’Avv. Carmine Rucireta, in nome e per conto della società, chiedeva l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/03, riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW nonché per la nomina di un Commissario *ad acta* che provvedesse in luogo dell’Amministrazione.
- Con nota acquisita al prot.n.8157 del 27.07.2021 reiterava la diffida di cui alla nota già notificata in data 25.05.2021, a concludere il procedimento *de quo*.
- Nel giudizio cont. n. 766/21 (rg 689/21) avente ad oggetto *“l’annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/03 riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione”*, la Provincia di Foggia sollevava, con deposito di memoria integrativa, eccezione di costituzionalità della normativa regionale sopraggiunta.
- Con Sentenza 01619/2021 REG.PROV.COLL. N. 00689/2021 REG.RIC. il TAR Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava inammissibile.
- Con nota prot.n. 13234 del 20.12.2021, questa Sezione prendeva atto del subentro della Lesina Wind Energy srl nella titolarità del progetto in oggetto, comunicato con nota acquisita al prot.n.1992 del 17.11.2021. Pertanto per “società” o “proponente” da qui in avanti è da intendersi questa ultima.
- Con nota acquisita al prot.n.1845 del 3.03.2023, la società istante, facendo seguito alla nota prot. n. 13234 del 20/12/2021, trasmetteva la comunicazione di voltura della soluzione di connessione connessione.

- In data 22.02.2023 la società proponente trasmetteva la diffida, allegando la sentenza del TAR Bari - sez. II, n. 1741/2022 chiedendo di ottemperare alla sentenza medesima, a causa della perdurante inerzia della Provincia di Foggia. La sentenza in oggetto disponeva, infatti, che *“nel caso di persistente silenzio-rifiuto della Provincia di Foggia, nomina commissario ad acta, ai fini dell’emanazione del PAUR, previo completamento degli atti procedurali occorrenti, il Presidente della Regione Puglia, con facoltà di delega a idoneo dirigente regionale, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni”*.
- Con nota prot.n. acquisita al prot.n. r_puglia/AOO_159/PROT/11/04/2023/0006534, la Provincia di Foggia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. n. 26/2022, degli artt. 14, c. 4 e 14-ter della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. nonché dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., convocava in forma simultanea ed in modalità sincrona da remoto, la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 2.05.2023, allegando alla stessa nota la determinazione dirigenziale n. 1847 del 16.11.2018 con la quale si adottava il provvedimento di VIA favorevole con prescrizioni e condizioni, limitatamente alle torri T4, T5, T13 e T17. Con la stessa nota l’Ente provinciale invitava *“il Servizio Paesaggio della Provincia di Foggia a verificare, già a valle della stessa convocazione, se si ravvisasse la necessità di adottare apposito provvedimento di competenza che dovrà confluire, nel provvedimento PAUR finale”*.
- Con nota del 21.04.2023 la società trasmetteva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, DIVISIONE VIII, Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, la *“dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* di cui alla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, contenente le procedure di semplificazione per il rilascio del Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- In data 3.05.2023 la società, con nota acquisita al prot..8233 del 4.05.2023, comunicava la propria disponibilità a concordare le più opportune misure di compensazione ambientale purché in accordo con le previsioni normative puntualmente richiamate nella D.D. n.1847/2018.
- Con nota acquisita al prot.n.8312 del 6.05.2023, la società trasmetteva all’Ufficio regionale competente per le Espropriazioni il piano particellare di esproprio.
- Con nota prot.n.23449 del 8.05.2023, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 2.05.2023, con la quale la stessa veniva aggiornata al 5.06.2023, al fine di acquisire i pareri mancanti.
- Con nota prot.n.8724 del 12.05.2023, questa Sezione chiedeva l’espressione del previsto nulla osta da parte dell’Ufficio per le Espropriazioni, in quanto coinvolto per le procedure espropriative di competenza, nell’ambito del procedimento de quo.
- In data 16.05.2023 la società con nota acquisita al prot..8882 del 16.05.2023, trasmetteva una proposta di misure di compensazione ambientale e di ristoro, nella misura non superiore al 3% .
- Con nota acquisita al prot.n.9562 del 5.06.2023 la società trasmetteva la nota n. 23449 del 8.05.2023 con la quale il Comune di Lesina dichiarava, in merito alla proposta delle misure di compensazione, di accogliere la disponibilità manifestata.
- Con nota acquisita al prot.n.9619 del 5.06.2023 la società trasmetteva formale diffida alla Provincia di Foggia a voler concludere il procedimento rilasciando il PAUR in ottemperanza alla decisione TAR Bari n.1741/2022 alla luce delle posizioni prevalenti emerse dai pareri conseguiti fino alla stessa data.
- Con nota prot.n.29961 del 9.06.2023 la Provincia di Foggia Trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 5.06.2023, con la quale la stessa veniva aggiornata al 12.06.2023, al fine di acquisire i pareri mancanti.
- Con nota acquisita al prot.n.9881 del 12.06.2023 trasmetteva formale diffida alla Provincia di Foggia a voler concludere il procedimento rilasciando il PAUR in ottemperanza alla decisione TAR Bari n.1741/2022, alla luce delle posizioni prevalenti emerse dai pareri conseguiti fino alla stessa data.
- Con nota prot.n.32208 del 21.06.2023 la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 12.06.2023, con la quale la stessa veniva aggiornata al 27.06.2023, al fine di acquisire il parere paesaggistico in quanto il Settore Paesaggio della Provincia di Foggia durante la stessa seduta aveva dichiarato che *“Non è richiesto nessun provvedimento della Sovrintendenza.*

Si attiva di ufficio da parte del settore paesaggio, il procedimento fissato dall'art. 146 di richiesta di valutazione e incidenza paesaggistica. Tale procedimento si chiuderà entro 45 giorni con emanazione del provvedimento paesaggistico. Il settore paesaggio, anche se le parti sono assenti, va avanti nell'istruttoria del procedimento"

- Con nota acquisita al prot.n.10457 del 27.06.2023 trasmetteva un'ulteriore diffida alla Provincia di Foggia a voler concludere il procedimento.
- Con nota prot.n.37986 del 24.07.2023 la Provincia di Foggia Trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 27.06.2023, con la quale la stessa veniva aggiornata al 11.08.2023, considerato che l'istanza di richiesta di autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento stabilito dall'art. 146 era stata depositata in data 13 giugno 2023.
- Con nota acquisita al prot.n.12002 del 4.08.2023 trasmetteva un'ulteriore diffida alla Provincia di Foggia a voler concludere il procedimento.
- Con nota prot.n.40644 del 10.08.2023 la Provincia di Foggia comunicava che "preso atto che *alla data odierna la competente Soprintendenza non ha reso alcun parere nell'ambito del procedimento afferente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e, al fine di consentire al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Foggia di concludere il procedimento in parola, nei termini di cui all'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 (60 gg dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza), si ravvisa l'opportunità di differire la seduta conferenziale alla data 22/08/2023, ore 11:00"*.
- Con nota prot. n. 41555 del 22.08.2023 la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 22.08.2023, durante la quale l'Autorità Competente:
 1. *Prendeva atto della determina di autorizzazione paesaggistica n° 1291 avente protocollo generale n° 414580, riguardante emanazione provvedimento di autorizzazione paesaggistica del progetto in essere la quale, in base alle modifiche di layout progettuale, riduce il numero di aereogeneratori da 6 a 4.*
 2. *Chiudeva la Conferenza di Servizi e dichiarava la compatibilità paesaggistica e ambientale, fatte salve le successive misure compensative tra Società Proponente e Comuni interessati. Il rilascio formale del PAUR sarà subordinato al preventivo rilascio, da parte della Regione Puglia, del provvedimento di Autorizzazione Unica".*
 3. *concludeva ai fini dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "con esito favorevole la Conferenza di Servizi dichiarando la compatibilità ambientale e paesaggistica fatte salve le successive misure compensative tra Società Proponente e Comuni interessati".*
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 22.08.2023, "rilasciava il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto".
- con nota PEC del 9/10/2023 la società trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo;
- In data 20.10.2023 la società provvedeva a depositare copia del progetto adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), e culminato nella conferenza decisoria del 2/05/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- ***Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, prot. 1703 del 5/03/2018***

Per quanto riguarda le valutazioni archeologiche, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto oggetto della procedura di VIA, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- *tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con*

il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati che saranno trasmessi a questo Ufficio;

- qualora durante gli scavi dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela degli stessi, con conseguenti misure cautelative per la loro conservazione, nonché richieste di variazione di progetto;
 - soprattutto si richiede di prestare particolarmente attenzione ai lavori per la torre T5 e per i cavidotti che la collegano alla torre T13, posizionati nelle vicinanze delle località Padre Francesco e Masseria Vaccareccia, nelle quali sono state rinvenute strutture di età romana;
 - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio dei lavori per consentire a questa Soprintendenza un sopralluogo congiunto al fine di operare gli opportuni controlli.
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 5242/2023 del 21/02/2023; prot. Provincia di Brindisi n. 007427 del 10/07/2018**

"[...] questa Autorità Distrettuale [...] ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle are, che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 18 MW, da realizzare nel Comune di Lesina (FG) in località "Padre Francesco", costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza nominale di 3 MW, da una cabina di raccolta, dalla sottostazione di trasformazione 30/150 KV e da un cavidotto di vettoriamento della lunghezza di circa 18 Km **siano compatibili con le previsioni del PAI vigente** a condizione che:

- siano presentati, nel prosieguo dell'iter procedimentale autorizzativo, gli elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni e profili) relativi alle due strade da adeguare, oggetto dello studio idraulico integrativo, complete delle opere d'arte ridimensionate con un franco di almeno 1 metro;
- i pozzetti di ingresso ed uscita che saranno eseguiti per la esecuzione della tecnica della trivellazione orizzontale controllata, per l'attraversamento degli impluvi naturali, siano posti al di fuori delle are allagabili individuate dallo studio di compatibilità idrologica ed idraulica allegato al progetto;
- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate".

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Det. 1847 del 16/11/2018**

"[...] DETERMINA di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento.

Di esprimere, conseguentemente, per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Lesina (FG), in località "Padre Francesco" proposto da DEA per le sole torri T4, T5, T13 e T17 come meglio identificate nella tabella che segue:

WTG	Loc. Est UTM ED 50 fuso 33	Loc. Nord UTM ED 50 fuso 33	Modello turbina	Potenza [KW]
T4	522484,400	4632820,75 7	VESTAS V90	3000
T5	522295,466	4631689,57 5	VESTAS V90	3000

T13	522863,773	4630483,42 6	VESTAS V90	3000
T17	523744,465	4629988,02 2	VESTAS V90	3000

a condizione che vengano ottemperati tutti gli adempimenti riportati in narrativa nonché negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che siano rispettate tutte le prescrizioni che di seguito si elencano:

Parere n. 7427 del 10/7/2018, dell'Autorità di Bacino Puglia

- siano presentati, nel prosieguo dell'iter procedimentale autorizzativo, gli elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni e profili) relativi alle due strade da adeguare, oggetto dello studio idraulico integrativo, complete delle opere d'arte ridimensionate con un franco di almeno 1 metro;
- i pozzetti di ingresso ed uscita che saranno eseguiti per la esecuzione della tecnica della trivellazione orizzontale controllata, per l'attraversamento degli impluvi naturali, siano posti al di fuori delle aree allagabili individuate dallo studio di compatibilità idrologica ed idraulica allegato al progetto;
- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuale falde idriche superficiali,
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate.

Inoltre

Visto l'Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative:

1. omissis

2. omissis... l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

Considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione.

In ragione di quanto sopra ricordato, si ritiene ricorrano le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare

gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici.”

- **ENAC – Ente per l’Aviazione Civile, prot. 76660 del 12/08/2020**

“Si fa riferimento all’istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n.2019/108603, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all’installazione del parco eolico in oggetto. In proposito si comunica che:

- l’ENAV con foglio 0166270\2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC ha comunicato che **la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni** per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

L’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che l’ultimo terzo delle pale sia verniciato con 3 bande di uguale ampiezza di colore alternato rosso-bianco-rosso. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltre dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare."

- **Provincia di Foggia, Settore Viabilità, prot. 20463 del 20/04/2023**

*"[...] Lo scrivente Settore Viabilità della Provincia di Foggia, per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto del Codice della Strada art. 66 del Regolamento di Attuazione, esprime **parere favorevole**, a condizione che la posa dei sottoservizi avvenga all'esterno della carreggiata con l'ubicazione della condotta nell'area di pertinenza alla massima distanza dal margine bitumato, salvo diritti di terzi e venga redatto un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi. Nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede.*

Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori. L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I modelli delle istanze predisposti dall'Ente è possibile scaricarli dal sito istituzionale al seguente link: <https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-TRASPORTI-ECCEZIONALI>".

- **ASL FOGGIA, prot. 43248127 del 27/04/2023**

*"In merito al procedimento citato in oggetto con istanza registrata con il n. 2017/00022/VIA, quest'ufficio esprime **PARERE FAVOREVOLE**".*

- **SNAM, prot. 82 del 2/05/2023**

*"Con riferimento alla Vostra nota prot. N.0018551/2023 del 11/04/2023, Vi comuniciamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON** interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Bari, prot. n. RFI- NEMI.DOIT.BAVA0011\P\2023\0002416 del 2/05/2023**

"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito istituzionale della Provincia, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere da destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso.

- **MARINA MILITARE - COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD - Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio - MARINA SUD TARANTO, nota prot.n. 0015315 del 03/05/2023.**

*"[...] Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – **non***

sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c)."

- **TERNA SpA, prot. 47197 del 05/05/2023**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/ A20230039968 del 12.04.2023), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- *in data 19.10.2007 la Società DEA S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 52,075 MW nel Comune di Lesina (FG);*
 - *in data 26.11.2007 con lettera prot. TERNA/P2007014289 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "C.P. S. Severo - C.P. Portocannone", previo ripotenziamento della stessa (in Puglia) e realizzazione di un collegamento tra la nuova stazione.*
 - *in data 05.03.2008 la Società DEA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
 - *in data 14.05.2019 con lettera prot. TERNA/P2019034526 Terna ha confermato la richiesta della Società di suddividere l'impianto in due impianti distinti:*
 - *impianto n.1 da 28.867 kW Codice pratica 07022308;*
 - *impianto n.2 da 18.000 kW Codice pratica 201900385.*
 - *nelle date 12.10.2020 e 13.10.2020 con lettere prot. TERNA/A20200064757, TERNA/A20200064815 e TERNA/A20200065185 la Società DEA S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione.*
 - *in data 15.01.2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210003697Terna ha **comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN** ai requisiti di cui al Codice di Rete;*
 - *in data 01.03.2022 con lettera prot. TERNA/P20220017346 Terna ha confermato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Lesina Wind Energy S.r.l."*
-
- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambiente, Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico, prot. n. 27684 del 05/05/2023**

"[...] SI COMUNICA CHE le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

Si precisa altresì, anche per i lavori del caviodotto, che:

1. *Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;*
2. *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
3. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
4. *L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 - Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da*

corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

5. *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
6. *L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
7. *L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
8. *L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
9. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune".*

- **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica – di Radiodiffusione e Postali Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot.n. 95367 del 12.05.2023**

*"[...] **NULLA OSTA** alla costruzione, [dell'elettrodotto MT] secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:*

- 1) *tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2) *che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.*

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Lesina Wind Energy S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di san Severo, in data 28/04/2023 al n. 493/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933".

- **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE, SEZIONE RISORSE IDRICHE, prot. n. 5862 del 12/05/2023**

"[...] L'aerogeneratore denominato WGT4 ricade in aree sottoposte al vincolo d'uso dell'acquifero dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n°230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n°1521/2022, cosiddetto di "Tutela Quantitativa".

Sono prevalentemente fasce di territorio in cui la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a conseguire un uso sostenibile. Le iniziative previste dal PTA, aggiornato con DGR n°1521 del 07/11/2022, sono orientate verso la sospensione del rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili, differenti da quelli per uso umano, nelle aree servite da impianti acquedottistici pubblici.

In tali aree il vigente Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCR n°230/2009) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, e KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato (art. 54 delle NTA del PTA adottato con DGR n°1521/2022), alle quali si fa espresso rinvio.

Inoltre l'aerogeneratore denominato WGT4 interessa Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) secondo le individuazioni della D.G.R. n°389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29/05/2019, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

Pertanto, vista la tipologia dell'intervento previsto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

- **REGIONE PUGLIA - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, Provincia di Foggia Area 4 – Ambiente e Mobilità, prot. n. 8155 del 18/05/2023**

"[...] Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nella conferenza di servizi di che trattasi del competente Ufficio di codesta Provincia – come da previsioni ex art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, confermate dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022 sopra citato - oltre al Consorzio di Bonifica territorialmente competente (art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012), per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti al rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto.

Ferma resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/ nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17".

- **COMUNE DI LESINA (FG), prot. 10651 del 5/06/2023**

"In riferimento a Vs. nota prot. n. 9493 del 16/05/2023, nell'ambito della procedura di PAUR - cod. prat. 2017/00022/VIA - in oggetto meglio specificata, si comunica che questo Comune intende accogliere la disponibilità manifestata e, valutate le esigenze preminenti del territorio amministrato, si ritiene che le misure di compensazione ambientale vadano indirizzate al miglioramento della viabilità esterna al centro abitato, con progetti di riqualificazione extraurbana in linea con la politica della transizione energetica e della riduzione dell'impatto acustico.

Sarà necessario, quindi, programmare opportuni incontri tecnici per focalizzare la specifica tipologia ed il contenuto degli interventi da realizzare".

- **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 10673 del 07/09/2023**

*“[...] Per tutto quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’interessamento con le opere delle proprietà regionali, subordinato alle seguenti prescrizioni:*

- vengano previste opere di valorizzazione compensative quali, a titolo non esaustivo, la previsione di apposita cartellonistica esplicativa e segnaletica della presenza del tratturo Magno, da concordarsi con il Servizio scrivente;*
- venga presentata, a conclusione dell’iter autorizzativo e prima dell’inizio lavori, apposita istanza per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali””.*

• **Comando Militare Esercito Puglia, prot. 25936 del 19/10/2023**

*“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera.*

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia con nota prot. n. 0009068 del 31/05/2023 in atti al prot. n. 9401 di pari data esprimeva *“PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”*;
- questa Sezione Transizione Energetica con note dal prot. n. 11304 del 18.07.2023 trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di Lesina e San Paolo di Civitate erano invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e ss..mm.ii. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- con nota acquisita al prot. n. 12114 del 10.08.2023 una ditta catastale, titolare di un’autorizzazione unica già rilasciata per un impianto eolico, presentava le proprie osservazioni dichiarando *“di opporsi al rilascio dell’Autorizzazione Unica con valore di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità che interessa il proprio cespite, per la realizzazione delle opere così come progettate dalla Società Lesina Wind Energy S.r.l. e chiedendo la revisione del progetto per l’adeguamento dello stesso a tutto quanto di sua proprietà già realizzato ed in esercizio sin dall’ottobre 2022, funzionalmente compatibile con l’opera in autorizzazione nella sola ipotesi di adeguamento del progetto in itinere. Non senza evidenziare pertanto che ai fini dell’indennizzo, si dovrà senz’altro tener conto di tutto quanto già realizzato e non soltanto del valore delle aree interessate dalle opere, che si ripete, potranno essere*

realizzate solo se adeguate a quanto già costruito”;

- il proponente, con nota PEC del 21.08.2023 (acquisita al prot. n. 12213 del 21.08.2023), trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (26.07.2023);
- con nota prot.n.15516 del 21.08.2023, acquisita al prot.n.12209 del 21.08.2023 il Comune di Lesina trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio senza che fossero intervenute osservazioni;
- Con nota acquisita al prot.n.12286 del 26.08.2023 la Lesina Wind srl chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione pervenuta in quanto riteneva che:
 1. *la stessa società ha sottoscritto con la ditta catastale opponente, al fine di ottenere il rilascio del benestare da parte del Gestore della RTN, un accordo di condivisione dell'unico stallo assegnato dal Gestore della RTN alla stessa società DEA SRL;*
 2. *gli stessi accordi sottoscritti sono già agli atti presso codesto Ufficio in quanto allegati ai relativi benestare del Gestore della RTN e che gli stessi prevedevano la realizzazione delle opere in perfetta conformità al progetto in corso di autorizzazione, e che consentono l'accesso agli stalli della stazione elettrica a ciascun operatore;*
 3. *Del resto, negli accordi entrambe le Società si danno reciprocamente atto di "essere d'accordo a non modificare in alcun modo l'attuale layout della sottostazione produttore di DEA Srl";*
 4. *senonché, in fase di realizzazione, la ditta catastale opponente ha unilateralmente modificato l'ubicazione del tracciato viario, venendo meno agli accordi sottoscritti nonostante questi ultimi gli avessero consentito la realizzazione del proprio intervento;*
 5. *la ditta catastale opponente non riceve alcuna concreta lesione dall'intervento, atteso che le opere realizzate sulle aree oggetto di esproprio saranno equamente indennizzate, mentre la funzionalità dell'impianto non sarà in alcun modo compromessa;*
 6. *la ditta catastale opponente agendo in tal modo, si espone non solo al rigetto dell'opposizione, ma anche alla richiesta di risarcimento del danno per violazione degli accordi sottoscritti nonché degli elementari canoni di correttezza e buona fede che devono informare tutti i rapporti giuridici, soprattutto se si considera che l'opponente, dopo avere conseguito notevoli vantaggi dall'accordo sottoscritto con la dante causa della proponente, tenta immotivatamente di ostacolarne l'iter autorizzativo;*
- con nota prot.n.6142 del 24.07.2023, acquisita al prot.n.12627 del 13.09.2023 il Comune di San Paolo di Civitate trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio senza che fossero intervenute osservazioni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società proponente con PEC acquisita agli atti dell'ufficio in data 10/10/2023 prot.n. 13586, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- PRESO ATTO che con nota prot. n. 13019 del 25.09.2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 12.10.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Lesina Wind Energy S.R.L.**, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- questa Sezione, con nota r_puglia/AOO_159/PROT/16/10/2023/0013765, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, rep n. 025386 del 17 ottobre 2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_BRUTG_Ingresso_0070295_20231016;
 - fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR di competenza provinciale, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Padre Francesco 2", costituito da **4 aereogeneratori**, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di **12 MWe**, sito nel Comune di Lesina, località "Padre Francesco" (FG) aventi le seguenti coordinate UTM WGS84 33N (come riportate nell'elaborato "Tavola 4"):

WTG	X	Y	Modello turbina	Potenza [KW]
T4	522484,400	4632820,75 7	VESTAS V90	3000
T5	522295,466	4631689,57 5	VESTAS V90	3000
T13	522863,773	4630483,42 6	VESTAS V90	3000
T17	523759,910	4630074,100	VESTAS V90	3000

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201900385) le quali prevedono che l'impianto sarà

collegato alla futura Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Portocannone – S. Severo” (già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:

1. una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Portocannone – S. Severo”;
 2. cavidotto interrato AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT.
 3. cavidotto in MT per il trasferimento dell’energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
 4. stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate.
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)	
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.	
L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):	
	diretto
	indiretto
X	neutro
	non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale

di Conferenza di Servizi del 22/08/2023, ai fini dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, **“Sulla scorta dei pareri acquisiti sino ad oggi, chiudeva la Conferenza di Servizi e dichiarava la compatibilità paesaggistica e ambientale, fatte salve le successive misure compensative tra Società Proponente e Comuni interessati”**.

- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 22.08.2023, **“rilasciava il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto”**;
- la comunicazione, prot. n. 13019 del 25.09.2023, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; richiamando anche le previste misure di compensazione a favore dell'amministrazione comunale.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Lesina Wind Energy S.R.L.** in data 12.10.2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Lesina Wind Energy S.R.L.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Lesina Wind Energy S.R.L.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 12786 del 18.09.2023 di questa autorità competente per l'A.U..

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13019 del 25.09.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, in seno al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza provinciale, alla società **Lesina Wind Energy S.r.l. (P.IVA 04377140712) con sede legale in Apricena (FG)** dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Padre Francesco 2", costituito da **4 aereogeneratori**, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di **12 MWe**, sito nel Comune di Lesina, località "Padre Francesco" (FG) aventi le seguenti coordinate UTM WGS84 33N (come riportate nell'elaborato "Tavola 4"):

WTG	X	Y	Modello turbina	Potenza [KW]
T4	522484,400	4632820,75 7	VESTAS V90	3000
T5	522295,466	4631689,57 5	VESTAS V90	3000
T13	522863,773	4630483,42 6	VESTAS V90	3000
T17	523759,910	4630074,100	VESTAS V90	3000

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201900385) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato alla futura Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" (già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo";
 2. un cavidotto interrato AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT.
 3. un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
 4. stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate.
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando confluita nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis, a cura dell'autorità competente PAUR, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Lesina Wind Energy S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il **puntuale rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni formulate dagli Enti intervenuti alle conferenze di servizi o che, in occorrenza delle stesse, hanno fatto pervenire i loro pareri istruttori**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Tra queste prescrizioni rientrano anche quelle che saranno eventualmente meglio esplicitate o ulteriormente apposte nel provvedimento di PAUR a cura dell'autorità competente provinciale, atteso che la compatibilità ambientale è un fondamentale presupposto di efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Unica. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 12786 del 18.09.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per

- la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario

stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da _____facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;

- alla Provincia di Foggia;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- all'ENAC;
- al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambiente, Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia
- al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambiente, Sezione Coordinamento Dei Servizi Territorial, Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia;
- all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica – di Radiodiffusione e Postali Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- a Terna SpA;
- al Comune di Lesina;
- Comune di San Paolo di Civitate;
- alla Società **Lesina Wind Energy S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli